

**Comunicazione n. 11**

S.S.P.G. "ILLUMINATO - CIRINO"
MUGNANO DI NAPOLI (NA)
Prot. 0007025 del 16/09/2022
II-1 (Uscita)

Ai Docenti
Al Personale ATA
Ai genitori
Alla Commissione elettorale d'Istituto
Albo e sito web

OGGETTO: VADEMECUM per elezioni per il rinnovo del Consiglio d'Istituto.

In attesa della pubblicazione della nota del Direttore Generale dell'USR Campania, che fisserà per tutte le istituzioni scolastiche della Regione Campania la data per le votazioni per il rinnovo del Consiglio di istituto, scaduto per decorso triennio, si considera opportuno offrire indicazioni necessarie al fine di ottemperare in maniera corretta e nei tempi utili ai principali adempimenti elettorali previsti.

Componenti del Consiglio d'Istituto	<p>Ai sensi dell'art. 6 dell'O.M. 215 del 15 luglio 1991 e dell'art. 8 del D. Lvo 16 aprile 1994, n.297 il consiglio d'istituto della nostra scuola, con popolazione scolastica superiore a 500 alunni è costituito da 19 membri, così suddivisi:</p> <ul style="list-style-type: none">- N. 8 rappresentanti del personale docente;- N. 8 rappresentanti dei genitori degli alunni;- N. 2 rappresentanti del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario;- Il Dirigente scolastico, quale membro di diritto.
Costituzione della commissione elettorale di istituto	<p>La commissione elettorale (C.E.) di istituto nominata dal Dirigente, è composta di cinque membri designati dal consiglio di istituto: due tra i docenti di ruolo e non di ruolo, uno tra il personale A.T.A. di ruolo e non di ruolo; due tra i genitori degli alunni iscritti nell'Istituto. Essa è presieduta da uno dei suoi membri, eletto a maggioranza dai suoi componenti.</p> <p>La commissione deve essere nominata non oltre il 45° giorno antecedente a quello fissato per le votazioni. I membri delle commissioni elettorali, che risultino inclusi in liste di candidati, debbono essere immediatamente sostituiti.</p>
Formazione e aggiornamento degli elenchi degli elettori	<p>Primo compito della C.E., entro il 35° giorno antecedente a quello fissato per le votazioni, è quello di formare ed aggiornare gli elenchi in ordine alfabetico degli elettori distinti come segue:</p> <ol style="list-style-type: none">1) elenco dei docenti di ruolo e dei supplenti in servizio nella scuola;2) elenco dei genitori (o di chi ne fa legalmente le veci) degli alunni iscritti alla scuola;3) elenco del personale A.T.A. di ruolo e non di ruolo in servizio nella scuola. <p>Gli elenchi degli elettori sono compilati, distintamente per ogni seggio elettorale, in ordine alfabetico e vanno depositati non oltre il 25° giorno antecedente a quello fissato per le votazioni I genitori di più alunni iscritti a classi diverse dello stesso istituto votano una sola volta per il consiglio di istituto.</p>
Formazione delle liste dei candidati	<p>Le liste dei candidati devono essere distinte per ciascuna delle componenti.</p> <p>I candidati sono elencati con l'indicazione del cognome, nome, luogo e data di nascita, nonché dell'eventuale sede di servizio.</p> <p>Le liste debbono essere corredate dalle dichiarazioni di accettazione dei candidati, i quali devono, inoltre, dichiarare che non fanno parte né intendono far parte di altre liste della stessa componente e per lo stesso consiglio di istituto.</p>

	<p>Nessun candidato può essere incluso in più liste di una stessa rappresentanza per le elezioni dello stesso consiglio di istituto, ne può presentarne alcuna. Le liste possono contenere anche un solo nominativo.</p>
Autenticazione firme candidati e presentatori liste	<p>Le firme dei candidati accettanti e quelle dei presentatori delle liste debbono essere autenticate dal dirigente o dal docente collaboratore a ciò delegato, previa esibizione da parte del richiedente di idoneo documento di riconoscimento. L'autenticazione può essere effettuata anche se l'interessato sia privo di documento di riconoscimento, qualora l'identità del soggetto sia nota all'organo che procede all'autenticazione.</p>
Presentazione delle liste dei candidati	<p>Ciascuna lista può essere presentata:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) da almeno 2 degli elettori della stessa componente ove questi non siano superiori a 20; b) da almeno un decimo degli elettori della stessa componente ove questi non siano superiori a 200, ma superiori a 20 (la frazione superiore si computa per unità intera); c) da almeno 20 elettori della stessa componente se questi siano superiori a 200. <p>Ciascuna lista deve essere contraddistinta oltre che da un numero romano riflettente l'ordine di presentazione alla competente commissione elettorale di istituto anche da un motto indicato dai presentatori in calce alla lista. Essa può comprendere un numero di candidati fino al doppio del numero dei rappresentanti da eleggere per ciascuna delle categorie di cui trattasi.</p> <p>Le liste debbono essere presentate personalmente da uno dei firmatari alla segreteria della commissione elettorale dalle ore 9 del 20° giorno e non oltre le ore 12 del 15° giorno antecedente a quello fissato per le votazioni.</p> <p>I membri delle commissioni elettorali possono sottoscrivere le liste dei candidati, ma non essere essi stessi candidati.</p> <p>Non è consentita la rinuncia alla candidatura successivamente alla presentazione della relativa lista, salvo restando la facoltà di rinunciare alla nomina.</p>
Esposizione delle liste	<p>Nello stesso giorno di scadenza per la presentazione delle liste dei candidati e subito dopo le ore 12,00 la commissione elettorale di istituto cura l'affissione all'albo delle liste dei candidati.</p>
Verifica della regolarità delle liste	<p>La commissione elettorale verifica che:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) le liste siano state sottoscritte dal prescritto numero di elettori e che gli stessi appartengano alle categorie cui si riferisce la lista e che siano debitamente autenticate le firme dei presentatori; b) le liste siano accompagnate dalle dichiarazioni di accettazione dei candidati, che gli stessi appartengano alla categoria cui si riferisce la lista, e che le loro firme siano debitamente autenticate, cancellando i nomi dei candidati per i quali manchi uno di detti requisiti. <p>La C. E. provvede, inoltre, a ridurre le liste che contengano un numero di candidati superiore al massimo consentito cancellando gli ultimi nominativi, nonché a cancellare da ogni lista i nominativi dei candidati eventualmente inclusi in più liste. Essa non tiene conto delle firme dei presentatori che abbiano sottoscritto altre liste presentate in precedenza.</p> <p>Qualora, dopo questa operazione, i presentatori risultino in numero inferiore a quello richiesto e nell'eventualità di ogni altra irregolarità riscontrata nelle liste, la C.E. ne dà comunicazione mediante affissione all'albo, con invito a regolarizzare la lista, entro tre giorni dall'affissione della comunicazione: il termine per la regolarizzazione non può, in ogni caso, superare il terzo giorno successivo al termine ultimo di presentazione delle liste.</p> <p>Le liste definitive dei candidati sono affisse all'albo e sono inviate ai seggi elettorali all'atto del loro insediamento.</p>
Presentazione dei candidati e dei programmi	<p>L'illustrazione dei programmi può essere effettuata soltanto dai presentatori di lista, dai candidati, dalle organizzazioni sindacali e dalle associazioni dei genitori e professionali riconosciute dal MIUR per le rispettive categorie da rappresentare.</p> <p>Le riunioni per la presentazione dei candidati e dei programmi possono essere tenute dal 18° al 2° giorno antecedente a quello fissato per le votazioni e per lo stesso periodo sono messi a disposizione gli appositi spazi per l'affissione degli scritti riguardanti l'illustrazione dei programmi. Nello stesso periodo è consentita la distribuzione, nei locali della scuola, di scritti relativi ai programmi.</p>

	<p>Le richieste per le riunioni sono presentate dagli interessati al dirigente entro il 10° giorno antecedente a quello fissato per le votazioni.</p> <p>Per le elezioni dei rappresentanti nel consiglio di istituto, è consentito di tenere fuori dell'orario di servizio riunioni negli edifici scolastici. Dette riunioni sono riservate agli elettori delle varie categorie da rappresentare negli organi collegiali stessi.</p> <p>Il dirigente stabilisce il diario delle riunioni, tenuto conto dell'ordine di richiesta delle singole liste e, per quanto possibile, della data indicata nella richiesta. Del diario stabilito è data comunicazione ai rappresentanti delle liste richiedenti.</p>
<p>Predisposizione delle schede</p>	<p>Le schede per l'espressione del voto debbono essere costituite da fogli di eguale grandezza in ogni seggio.</p> <p>I presidenti dei seggi curano, poi, che i fogli siano ripartiti in tanti ulteriori gruppi quante sono le categorie di elettori, apponendo, sempre su ambedue le facce dei fogli, di ogni gruppo la dicitura indicante le categorie predette, esempio: "Genitori", "Docenti", "Personale A.T.A.".</p> <p>Tutte le schede debbono, infine, recare l'indicazione del seggio e nella faccia interna del numero romano di ciascuna lista elettorale e debbono essere vidimate mediante la firma di uno scrutatore. Qualora la vidimazione non avvenga lo stesso giorno delle votazioni, le schede vidimate debbono essere custodite in plichi sigillati.</p> <p>Nelle schede elettorali, di colore bianco, accanto al motto che contraddistingue ciascuna lista, debbono essere prestampati i nominativi dei candidati.</p>
<p>Costituzione e sede dei seggi elettorali</p>	<p>Per ogni sede deve essere costituito almeno un seggio, a prescindere dal numero degli alunni.</p> <p>Ogni seggio elettorale è composto da un presidente e da due scrutatori di cui uno funge da segretario, che sono scelti tra coloro che facciano parte delle categorie da rappresentare e siano elettori nella sede.</p> <p>Non possono far parte dei seggi elettorali coloro che siano inclusi in liste di candidati.</p> <p>I componenti dei seggi elettorali sono nominati dal dirigente su designazione della commissione elettorale d'istituto.</p> <p>I seggi sono nominati in data non successiva al 5° giorno antecedente a quello fissato per la votazione e sono immediatamente insediati per le operazioni preliminari.</p>
<p>Esonero, gratuità della funzione e recupero del riposo festivo non goduto</p>	<p>Il personale della scuola nominato membro di commissione elettorale o di seggio elettorale o designato quale rappresentante di lista deve essere esonerato dalle prestazioni di servizio conservando il normale trattamento economico, limitatamente al tempo strettamente necessario per l'espletamento delle relative funzioni.</p> <p>Le funzioni espletate non comportano alcun diritto a specifico trattamento economico.</p> <p>Il riposo festivo non goduto è compensato con l'esonero dal servizio in un giorno feriale nell'ambito della settimana immediatamente successiva.</p>
<p>Modalità delle votazioni</p>	<p>Le votazioni si svolgono, di norma, in un giorno non lavorativo dalle ore 8 alle ore 12 e in quello successivo dalle ore 8 alle ore 13,30. Gli elettori votano nei seggi, nei cui elenchi sono compresi. Essi sono tenuti ad esibire un documento valido per il loro riconoscimento.</p> <p>In mancanza di documento, è consentito il riconoscimento da parte dei componenti del seggio, previa succinta verbalizzazione sottoscritta da tutti i componenti presenti del seggio.</p> <p>Il riconoscimento dell'elettore sprovvisto di documento può essere effettuato anche da un altro elettore dello stesso seggio in possesso di documento o, a sua volta, conosciuto da un componente del seggio. Anche in tal caso deve essere fatta succinta verbalizzazione, sottoscritta da tutti i componenti presenti del seggio.</p> <p>Gli elettori prima di ricevere la scheda devono apporre la propria firma leggibile accanto al loro cognome e nome sull'elenco degli elettori del seggio.</p> <p>Nel locale adibito alle votazioni deve essere determinato lo spazio riservato alle votazioni. Nello spazio riservato al pubblico sono affisse le liste dei candidati. Nello spazio riservato ai componenti del seggio devono essere disposti dei tavoli, sopra i quali vanno poste tante urne quanti sono gli organi da eleggere; nello spazio riservato alle votazioni devono essere disposti due tavoli in due angoli opposti in modo che gli elettori vengano a trovarsi alle spalle dei componenti dei seggi, assicurando in ogni caso la segretezza del voto.</p>

	<p>Il voto viene espresso personalmente da ciascun elettore per ogni singola scheda mediante una croce sul numero romano indicato nella scheda. Le preferenze, nel numero di 1 o 2, a seconda che i posti da attribuire siano fino a 3 o superiori a 3, potranno essere espresse con un segno di matita accanto al nominativo del candidato o dei candidati prestampato nella scheda.</p> <p>Non è ammesso l'esercizio del diritto di voto per delega, dato che il voto ha sempre carattere personale.</p> <p>Delle operazioni di votazione viene redatto - in duplice originale - processo verbale, che è sottoscritto dal presidente e dagli scrutatori.</p>
<p>Rappresentanti di lista</p>	<p>Il primo firmatario tra i presentatori della lista comunica ai presidenti della commissione elettorale di istituto e dei seggi elettorali i nominativi dei rappresentanti di lista, in ragione di uno presso la commissione elettorale e di uno presso ciascun seggio elettorale, i quali assistono a tutte le operazioni successive al loro insediamento.</p>
<p>Operazioni di scrutinio</p>	<p>Le operazioni di scrutinio hanno inizio immediatamente dopo la chiusura delle votazioni e non possono essere interrotte fino al loro completamento. Ad esse partecipano i rappresentanti di lista appartenenti alla componente per la quale si svolge lo scrutinio.</p> <p>Delle operazioni di scrutinio viene redatto processo verbale, in duplice originale, che è sottoscritto in ogni foglio dal presidente e dagli scrutatori. Dal verbale debbono, in particolare, risultare i seguenti dati:</p> <p>a) numero degli elettori e quello dei votanti, distinti per ogni categoria;</p> <p>b) il numero dei voti attribuiti a ciascuna lista;</p> <p>c) il numero dei voti di preferenza riportati da ciascun candidato.</p> <p>Se l'elettore abbia espresso preferenze per candidati di lista diversa da quella prescelta, vale il voto di lista e non le preferenze. Se, invece, l'elettore abbia espresso nel relativo spazio preferenze per candidati di una lista senza contrassegnare anche la lista, il voto espresso vale per i candidati prescelti e per la lista alla quale essi appartengono.</p> <p>Se le preferenze espresse siano maggiori del numero massimo consentito, il presidente del seggio procede alla riduzione delle preferenze, annullando quelle eccedenti.</p> <p>Le schede elettorali che mancano del voto di preferenza sono valide solo per l'attribuzione del posto spettante alla lista.</p> <p>Il presidente del seggio deve cercare di interpretare la volontà dell'elettore, sentiti i membri del seggio, in modo da procedere all'annullamento delle schede soltanto in casi estremi e quando sia veramente impossibile determinare la volontà dell'elettore (es: voto contestuale per più liste, espressione contestuale di preferenze per candidati di liste diverse) o quando la scheda sia contrassegnata in modo tale da rendere riconoscibile l'elettore stesso.</p>
<p>Attribuzione dei posti</p>	<p>Le operazioni ai fini dell'attribuzione dei posti spettano al seggio elettorale n. 1, integrato al momento dell'espletamento delle operazioni previste dal presente articolo da altri due membri scelti dal dirigente tra i componenti dell'altro seggio funzionante nella scuola.</p> <p>Appena ricevuti i verbali degli scrutini elettorali, il seggio riassume i voti dei due seggi, senza poterne modificare i risultati e determina la cifra elettorale di ciascuna lista e la cifra individuale di ciascun candidato. La cifra elettorale di una lista è costituita dalla somma dei voti validi riportati dalla lista stessa in tutti i seggi della scuola. La cifra individuale di ciascun candidato è costituita dalla somma dei voti di preferenza.</p> <p>Per l'assegnazione del numero dei consiglieri a ciascuna lista si divide ciascuna cifra elettorale successivamente per 1, 2, 3, 4 ... sino a concorrenza del numero dei consiglieri da eleggere e quindi si scelgono, fra i quozienti così ottenuti, i più alti, in numero eguale a quello dei consiglieri da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente. Ciascuna lista ha tanti rappresentanti quanti sono i quozienti ad essa appartenenti, compresi nella graduatoria. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il posto è attribuito alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e a parità di quest'ultima, per sorteggio.</p> <p>Se ad una lista spettano più posti di quanti sono i suoi candidati i posti eccedenti sono distribuiti tra le altre liste, secondo l'ordine dei quozienti.</p> <p>Ultimata la ripartizione dei posti tra le liste, si provvede a determinare, nei limiti dei posti assegnati a ciascuna lista, i candidati che, in base al numero delle preferenze ottenute, hanno diritto a ricoprirli. In caso di parità del numero di voti di preferenze tra due o più candidati della stessa lista, sono</p>

	proclamati eletti i candidati secondo l'ordine di collocazione nella lista; lo stesso criterio si osserva nel caso in cui i candidati non abbiano ottenuto alcun voto di preferenza.
Adempimenti per la proclamazione degli eletti	Ultimate le operazioni di attribuzione dei posti, il seggio elettorale n. 1 procede alla proclamazione degli eletti entro 48 ore dalla conclusione delle operazioni di voto. Degli eletti proclamati va data comunicazione mediante affissione del relativo elenco nell'albo della scuola.
Ricorsi contro i risultati delle elezioni	I rappresentanti delle liste dei candidati ed i singoli candidati che ne abbiano interesse possono presentare ricorso avverso i risultati delle elezioni, entro 5 giorni dalla data di affissione degli elenchi relativi alla proclamazione degli eletti, alla commissione elettorale di istituto. I ricorsi sono decisi entro 5 giorni dalla scadenza del termine sopra indicato. Ai verbali e agli atti concernenti gli scrutini relativi alle elezioni hanno diritto di accesso i componenti delle commissioni elettorali in sede di esame dei ricorsi eventualmente presentati dai rappresentanti di lista, nonché i rappresentanti di lista e i candidati.

Il Dirigente Scolastico

Vincenzo Somma

Firma autografa omessa ai sensi
dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993